

Ciò premesso, occorre rilevare che il D.Lgs. n.251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina, sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra del 28.07.1951 (ratificata con L. n.722/1954 e modificata dal Protocollo di New York del 31.01.1967 ratificato con L. n.95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.

In particolare, l'art.2 lett. a) definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e protezione sussidiaria.

E' definito rifugiato, ai sensi dell'art.2, comma 1 lett. e) e f), del D.Lgs. n.251/2007, il "*cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno*" (art.2 lett. e).

E', invece, definita persona ammissibile alla protezione sussidiaria, a mente dell'art.2 comma 1 lett. g) e h) del D.Lgs. n.251/2007, il "*cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che se ritornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art.14 del decreto legislativo 19 novembre 2007 n.251, e il quale non può, o a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese*".

Il danno grave viene individuato dall'art.14 del citato D.Lgs. nella: a) condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

A sua volta, l'art.5 del D.Lgs. n.251/2007 identifica come responsabili della persecuzione o del danno grave: 1) lo Stato; 2) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; 3) soggetti non statuali se i responsabili di cui ai punti 1) e 2), comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'art.6, comma 2, contro persecuzioni e danni gravi.

Sempre il D.Lgs. n.251/2007, all'art.3, in tema di onere probatorio, stabilisce che, ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o dell'attribuzione della protezione sussidiaria, il richiedente



è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda; tuttavia, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri quando l'autorità competente a decidere ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone relative al suo caso; d) egli abbia presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) il richiedente sia in generale attendibile.

Dal complesso della norma risulta pertanto che la prospettazione del ricorrente deve essere suffragata da prove e nel caso in cui ciò non sia avvenuto, occorre procedere ad una valutazione dell'attendibilità e della verosimiglianza dei fatti esposti, tenendo presente i criteri di valutazione legislativamente definiti.

La giurisprudenza ha poi precisato che in detta materia vi sono profonde divergenze rispetto alle regole generali del processo civile; il giudice, infatti, attraverso i propri poteri officiosi, potrà e dovrà cooperare nell'accertamento delle condizioni che legittimano l'accoglimento del ricorso, acquisendo anche d'ufficio le informazioni necessarie a conoscere l'ordinamento giuridico e la situazione del paese d'origine (Cass. SS.UU. 17.11.2008 n.27310). In tale prospettiva la diligenza e la buona fede del richiedente si sostanziano in elementi di integrazione dell'insufficiente quadro probatorio, con un chiaro rivolgimento delle regole ordinarie sull'onere probatorio dettate dalla normativa codicistica vigente in Italia.

L'ampiezza dei poteri officiosi del giudice appare peraltro ribadita nel successivo D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, di attuazione della direttiva 2005/85/CE - recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il quale dispone all'art.8, comma 3, che ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, o comunque acquisite dalla Commissione stessa, ponendo altresì a carico di detta Commissione il compito di assicurare che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative (Cass. Sez. Un. 17.11.2008 n.27310).



In particolare tale dovere di cooperazione istruttoria deve essere rivolto verso tutte le ipotesi di protezione internazionale previste dall'art.14 del D.Lgs. n.251/2007, non essendo onere del richiedente fornire una precisa qualificazione giuridica della tipologia di misura di protezione invocata (Cass. n.14998 del 16.07.2015).

3.

Ebbene, fatta tale premessa e venendo al concreto caso in esame, dal momento che non sono state fornite prove documentali a sostegno della domanda di protezione internazionale, l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza del resoconto della propria vicenda personale reso dallo stesso ricorrente sia dinnanzi alla Commissione Territoriale che a questo Giudice.

Il ricorrente ha riferito di essere cittadino del Gambia, nato a Pallen, vicino a Farareny il 1.1.1997. Ha riferito di aver sempre vissuto nel proprio villaggio, di aver studiato per 4 anni presso una scuola coranica e di essere cresciuto con la madre, dopo la morte del padre avvenuta per malattia quando aveva 4 anni; in patria lavorava come contadino di arachidi e miglio nel campo ereditato dal padre. Circa i motivi per cui ha lasciato il proprio Paese ha riferito la circostanza per cui la madre si è risposata con un altro uomo dopo la morte del padre, lo stesso anno. Quest'uomo era di etnia Foula; il ricorrente e la madre sono andati a vivere da lui assieme ad un'altra moglie e due figli, dopo aver venduto la casa dove vivevano con il padre.

Ha riferito che nel 2014 è stato rubato il cavallo cui il ricorrente era incaricato di occuparsi.

Il patrigno lo minacciò di ucciderlo se non avesse ritrovato il cavallo, considerandolo responsabile della sparizione. La madre lo aiutò di nascosto per lasciare il Paese. Ha riferito che non ha potuto rivolgersi alle autorità del Paese per ottenere tutela nei confronti del patrigno perché gli era stato detto che avrebbe dovuto rimborsare il prezzo del cavallo al proprietario altrimenti lo avrebbero arrestato.

La Commissione ha ritenuto le dichiarazioni rese non sufficientemente credibili, per scarsa verosimiglianza e scarsa coerenza interna.

4.

Nel narrare la propria vicenda in udienza, il ricorrente non ha superato tutte le criticità rilevate dalla Commissione Territoriale nel provvedimento di diniego circa la credibilità e verosimiglianze della vicenda narrata.

In ogni caso, i motivi per i quali il ricorrente ha lasciato il proprio paese sono legati a vicende di natura familiare.



In ogni caso, non si ravvisa il rischio di subire un danno grave nelle forme di cui alle lett. a) e b) dell'art.14 D.Lgs 251/2007 posto che è una mera congettura priva di ogni supporto, l'eventuale accusa da parte del patrigno di furto del cavallo a carico del ricorrente e il conseguente arresto per tale fatto, mentre le minacce ricevute dal patrigno sono state esposte in maniera del tutto generica.

In questa prospettiva, non si ritiene configurabile in capo al richiedente un rischio effettivo di subire un danno grave nelle forme di cui **all'art.14 lett. a) e b) del D.Lgs. n.251/2007**.

Parimenti, quanto al danno grave di cui **alla lett. c) dell'art 14 d.lgs. 251/2007**. Non si ravvisa la presenza di un conflitto armato interno da cui può conseguire violenza indiscriminata, intendendosi per tale uno scontro tra forze governative ed un gruppo armato o tra più gruppi armati (cfr. Corte di Giustizia dell'Unione Europea 30.01.2014 n. 285/2012), sicché non può farsi applicazione della *ratio* espressa da Cass. 16.02.2012 n. 2294 in relazione alla mancata trasposizione nel nostro ordinamento dell'art 8 della direttiva 2004/83/Ce; dalle fonti prodotti da entrambe le parti si evince come siano altri i Paesi in cui si ravvisi un conflitto inteso come tale, mentre in Gambia sussistano altre tipologie di problemi, soprattutto legati alla libertà di espressione.

5.

Quanto, invece, alla sussistenza dei presupposti per l'attribuzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, va osservato che ai sensi dell'art.5 comma 6 del D.Lgs 286/1998 occorre procedere ad un esame dell'esistenza di situazioni "vulnerabili" non rientranti nelle misure tipiche o perché aventi il carattere della temporaneità o perché vi sia un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria o, infine, perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale ma caratterizzate da un'esigenza qualificabile come umanitaria (problemi sanitari, madre di minori, ...).

Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che il ricorrente, il quale ha lasciato il proprio paese ancora minorenne all'età di 17 anni, sia da considerarsi soggetto vulnerabile per il quale il rimpatrio, data la giovane età, la mancanza di rete parentale e di istruzione lo esporrebbe ad un concreto pregiudizio.

Deve, pertanto, essere riconosciuta la protezione per ragioni umanitarie.

6.

Le spese di lite devono essere compensate attesa la peculiarità della vicenda.

Il difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato come da delibera del 3.5.2017, ha depositato nota spese per le proprie competenze, la liquidazione deve essere fatta nella presente sede ai sensi dell'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002 considerati l'impegno professionale e l'incidenza degli atti assunti sull'esito della contesa.

P.Q.M.



- 1) Riconosce a [REDACTED] protezione per ragioni umanitarie;
- 2) compensa tra le parti le spese del giudizio;
- 3) visto l'art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. 115/2002, dispone il pagamento in favore dell'avv. Paolo Tacchi Venturi del compenso liquidato in € 800,00, per competenze professionali, oltre IVA e CPNA sull'imponibile e spese generali del 10%.

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero).

Venezia, li 21 giugno 2018

Il Giudice

Dott.ssa Roberta Ballarin

